



Trasporto merci pericolose su strada Nuova check list di controllo – classificazione delle violazioni in relazione alla loro gravità

FAI INFORMA 159/2026 – NORME AUTOTRASPORTO

Segnaliamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno u.s, è stato pubblicato il [decreto MIT del 13 aprile 2026](#) (in vigore dal 24 giugno 2026) che, nel recepire la direttiva (UE) 2022/1999 del 19 ottobre 2022 (e successive integrazioni) in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose, introduce tra l'altro:

- un nuovo modello di check list in uso alle forze di Polizia (vedi allegato I del decreto) che, a questo punto, è destinato a sostituire la versione che il MIT e il Ministero dell'Interno avevano diffuso precedentemente;
- un elenco non esaustivo suddiviso in tre categorie di rischio, delle principali infrazioni in materia di trasporto su strada di merci pericolose (vedi allegato II del decreto).

Per quanto riguarda l'attività di controllo:

- ogni anno, il MIT – d'intesa con il Ministero dell'Interno – stabilisce il numero minimo di trasporti su strada di merci pericolose da controllare, per verificarne la conformità con le normative vigenti (art.3);
- gli agenti si avvalgono della lista di controllo di cui all'allegato 1 ferma restando, comunque, la possibilità di verificare anche elementi diversi da quelli ivi indicati. A controllo avvenuto, l'agente accertatore consegna al conducente un esemplare della lista affinché questi sia in grado di esibirlo per evitare ulteriori accertamenti lungo il tragitto.

Le verifiche su strada vengono condotte in luoghi che permettono di fermare in sicurezza il veicolo e di metterlo in regola prima della prosecuzione del viaggio o, se l'autorità lo reputa opportuno, di immobilizzarlo sul posto o in altro luogo scelto da chi esegue il controllo.

Se necessario e a condizione che ciò non rappresenti un pericolo per la sicurezza, possono essere prelevati dei campioni dei prodotti trasportati per farli analizzare in laboratori riconosciuti dall'autorità competente (artt. 4 e 5).

- Può essere svolta nei locali dell'impresa a titolo preventivo o quando, su strada, siano state accertate violazioni che compromettono la sicurezza dei trasporti di merci pericolose. Se vengono constatate una o più infrazioni tra quelle riportate nell'allegato II, i trasporti devono essere messi in regola prima di lasciare l'impresa, ovvero devono formare oggetto di misure adeguate (art.6);
- Le infrazioni gravi o ripetute riferite ad un veicolo o ad un'impresa non residente, devono essere segnalate alle autorità competenti dello Stato membro di provenienza al quale, peraltro, è possibile richiedere l'adozione di misure adeguate a carico del contravventore (art.7). Se, pur non essendo immediatamente rilevabili durante il controllo, vi sono elementi tali da far presumere che sono state commesse infrazioni gravi e ripetute della normativa A.D.R., le autorità competenti degli Stati membri interessati assicurano reciproca assistenza e, in caso di controlli nei locali, si impegnano a comunicarne i risultati all'altro Stato membro interessato (art.8);
- Per ogni anno solare, con cadenza biennale (al più tardi, entro 12 mesi dalla fine del secondo anno), il MIT deve trasmettere alla Commissione U.E una relazione sull'applicazione della direttiva (vedi schema allegato III del decreto), evidenziando una serie di informazioni distinte tenendo conto dello Stato di immatricolazione del mezzo (nazionale; U.E; paesi terzi). Tra le info da fornire rientrano: il numero di mezzi fermati e controllati in base al contenuto del carico; il numero di veicoli non conformi all'ADR; il numero di infrazioni accertate suddiviso per la categoria di rischio; il numero di sanzioni comminate, suddiviso per avvertimento, ammenda o altro.

Tornando all'elenco delle infrazioni presente nell'allegato II, va precisato che nonostante la suddivisione in tre categorie di rischio (dalla I – più grave – alla III – meno grave), l'assegnazione alla categoria pertinente è effettuata a discrezione dell'agente accertatore, tenendo conto delle circostanze particolari in cui è avvenuta la violazione (per cui, come riportato nell'allegato II, la categoria di rischio può essere aumentata o diminuita rispetto a quanto previsto in elenco).

Nel dettaglio, la categoria I comprende 24 violazioni che comportano un rischio elevato di morte, gravi lesioni personali o danni significativi all'ambiente. Se accertate su strada occorre adottare misure correttive immediate e adeguate come il fermo del mezzo, mentre se il riscontro avviene nei locali dell'impresa occorre adottare misure appropriate.

Tra le violazioni della categoria I, segnaliamo:

- Il trasporto di sostanze pericolose vietate;
- Il trasporto alla rinfusa in un veicolo o in un container strutturalmente inadeguati;
- Il trasporto in un veicolo sprovvisto del certificato di omologazione;
- L'utilizzo di imballaggi, cisterne, container o veicoli non approvati;
- Il mancato rispetto delle norme che disciplinano il fissaggio e lo stivaggio dei carichi;
- Il mancato rispetto delle disposizioni che limitano le quantità autorizzate per il trasporto in un'unica unità di trasporto, compresi i livelli di riempimento della cisterna o degli imballaggi;
- Il trasporto di merci pericolose prive di segnalazioni, marcature (compresi i pannelli di segnalazione color arancio) o altri segni identificativi sul mezzo;
- Il conducente privo del certificato di formazione professionale;
- La mancata nomina, se necessario, del consulente per la sicurezza.

La categoria II include 18 violazioni che determinano un rischio di lesioni personali o danni ambientali. Se accertate su strada comportano l'adozione di correttivi immediati sul posto o, al più tardi, al termine del trasporto in corso. Tra esse segnaliamo:

- La mancata adozione di estintori funzionanti come prescritto a bordo del veicolo;
- Il mancato rispetto delle date delle ispezioni e dei controlli dei contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, degli imballaggi di grosse dimensioni, delle cisterne e dei veicoli container;
- La mancata adeguata chiusura di cisterne/contenitori cisterne, veicoli, container o imballaggi (compresi quelli vuoti e non ripuliti);
- L'assenza di istruzioni scritte conformi all'ADR.

Infine, la categoria III comprende 6 violazioni che comportano un rischio ridotto di lesioni personali o danni all'ambiente, per le quali le misure correttive possono essere adottate anche presso l'impresa interessata. Tra queste rientrano:

- La mancata disponibilità a bordo del certificato di formazione, anche se vi sono prove che il conducente ne è in possesso;
- La mancata presentazione di un mezzo di identificazione, con fotografia, da parte di ciascun membro dell'equipaggio;
- La mancata corretta apposizione di segnalazioni e marcature (compresi i pannelli color arancio).